



Dal Colloquio alla regione ecclesiastica

Compito della regione ecclesiastica	2
Estratto dalla Costituzione	2
Fasi dell'attuazione.....	5
Contesto giuridico	7
Sostegno	8



Compito della regione ecclesiastica

Il compito della regione ecclesiastica è fissato nell'articolo 25 della Costituzione: **a titolo di novità l'accento viene posto sulla collaborazione tra le Comunità.**

Gli altri compiti della regione corrispondono a quelli assunti finora dal Colloquio. Si tratta più precisamente di rappresentare un anello di congiunzione tra Comunità e Chiesa cantonale, di fungere da organo di consultazione e di coordinare i compiti regionali.

Rispetto al Colloquio, la regione ha nuove priorità e per questo motivo deve essere riconsiderata la suddivisione delle regioni. Sono possibili nuove delimitazioni che risultano più sensate ai fini della collaborazione.

Estratto dalla Costituzione

III. Regioni ecclesiastiche

Art. 24 Numero e organizzazione

¹ Le Comunità si riuniscono in regioni ecclesiastiche. Le regioni ecclesiastiche vanno delimitate in modo che siano in grado di assolvere i loro compiti in maniera opportuna. Ogni Comunità appartiene a una regione ecclesiastica.

² Le regioni ecclesiastiche si costituiscono autonomamente e disciplinano la loro organizzazione negli statuti. Gli organi della regione ecclesiastica sono in particolare l'assemblea regionale, il Concistoro regionale e l'ufficio di revisione.

³ Gli statuti e le relative modifiche come pure i cambiamenti del numero devono essere approvati dal Consiglio ecclesiastico.

Art. 25 Compito

¹ La regione ecclesiastica è l'anello di congiunzione tra le Comunità e la Chiesa cantonale. Serve alla collaborazione tra le Comunità ed è l'organo di consultazione per il Consiglio ecclesiastico e il Gran Consiglio Evangelico.

² L'assemblea regionale coordina i compiti regionali che esulano dalle possibilità di singole Comunità.



Art. 26 Composizione

¹ L'organo supremo della regione ecclesiastica è l'assemblea regionale, composta dai / dalle delegati/e delle Comunità e dai membri del Gran Consiglio Evangelico residenti nella regione ecclesiastica.

² Ogni Comunità delega almeno un membro del Concistoro e dell'ufficio parrocchiale. Lo statuto della regione ecclesiastica disciplina il numero di delegati/e delle Comunità.

³ Lo statuto può prevedere che altre persone partecipino all'assemblea con voto consultivo.

Art. 27 Competenza

La regione ecclesiastica è competente per:

1. emanazione e modifica degli statuti;
2. scambio tra le Comunità;
3. discussione di problematiche regionali;
4. pianificazione e organizzazione dei servizi ecclesiastici e della supplenza in seno alla regione ecclesiastica su riserva dei diritti delle Comunità;
5. lancio e promozione di progetti a favore della collaborazione nella regione;
6. adempimento dei compiti che le vengono affidati dalle Comunità;
7. sostegno delle Comunità nel perfezionamento professionale dei / delle collaboratori/trici volontari/e;
8. nomina dei / delle deputati/e della regione ecclesiastica nel Gran Consiglio Evangelico;
9. discussione preliminare e consultazione degli atti normativi che devono essere decretati dal Gran Consiglio Evangelico;
10. discussione di tutte le questioni che il Consiglio ecclesiastico sottopone alle regioni ecclesiastiche;
11. proposte, suggerimenti e domande a destinazione del Consiglio ecclesiastico;
12. collaborazione nell'attuazione delle decisioni del Gran Consiglio Evangelico;
13. primo punto di riferimento per la mediazione in caso di conflitti all'interno delle Comunità o tra le Comunità appartenenti alla regione;
14. investitura nelle Comunità di persone appartenenti al Sinodo;
15. raccomandazione, vigilanza e accompagnamento di predicatori/trici laici/che;
16. adozione del referendum facoltativo in conformità del diritto della Chiesa cantonale.



VII. Disposizioni finali

Art. 65 Disposizioni transitorie

¹ I membri delle autorità e della Commissione di ricorso rimangono in carica fino alla scadenza del periodo di carica secondo il diritto previgente.

² In caso di organi e di membri nominati del Colloquio, su richiesta dell'assemblea del Colloquio il Consiglio ecclesiastico decide se il periodo di carica viene prorogato fino alla sostituzione da parte delle regioni ecclesiastiche, oppure se devono essere svolte nuove elezioni o elezioni suppletive.

Art. 66 Comunità

Le Comunità adeguano i loro ordinamenti alla presente Costituzione entro il 31 dicembre 2021.

Art. 67 Regioni ecclesiastiche

¹ Conformemente alla Costituzione ecclesiastica del 26 febbraio 1978, entro il 31 dicembre 2019 le presidenze dei Colloqui devono presentare agli organi competenti e alle Comunità delle proposte per la futura organizzazione di una regione ecclesiastica. La Chiesa cantonale aiuta i Colloqui in questo intento.

² Fino alla creazione delle regioni ecclesiastiche ai sensi della presente Costituzione, i Colloqui del diritto precedente adempiono i compiti delle regioni ecclesiastiche.

³ Le regioni ecclesiastiche assumono la propria attività entro il 1° gennaio 2021.



Fasi dell'attuazione

1ª fase: dialogo tra Comunità o in seno al Colloquio

Domande chiave per la 1ª fase:

- Quali compiti vanno affrontati insieme?
- Quale suddivisione territoriale ne consegue per la regione ecclesiastica?
- Come reagiscono le assemblee delle Comunità di fronte alle proposte?

Obiettivo della 1ª fase: disporre di proposte per l'organizzazione della regione ecclesiastica e ricevere primi riscontri dalle assemblee delle Comunità.

La 1ª fase si conclude con un **rapporto sullo stato**. Le presidenze dei Colloqui informano il Consiglio ecclesiastico in merito allo stato dei lavori. Questo rapporto intermedio comprende indicazioni relative a:

- compiti principali della regione ecclesiastica
- Comunità interessate
- nome della regione ecclesiastica
- riscontri delle assemblee delle Comunità

Il rapporto deve essere inviato **entro il 31 dicembre 2019** a Ursina Hardegger (ursina.hardegger@gr-ref.ch).

2ª fase: struttura degli statuti

Domande chiave per la 2ª fase:

- Quali compiti assume concretamente la regione?
- In seno a quali organi vengono svolti tali compiti?
- Come deve essere composta l'assemblea regionale?
- Vi sono altri organi o impieghi (responsabilità, competenze)?
- Come viene finanziata la regione?
- Come viene disciplinata la transizione dal Colloquio?

Obiettivo della 2ª fase: le Comunità hanno deciso in merito agli statuti e all'adesione alla regione (Costituzione, art. 11 cpv. 1 n. 12) e il Consiglio ecclesiastico ha approvato gli statuti (Costituzione, art. 24 cpv. 3).

La 2ª fase ha luogo nel periodo **2019/2020**.



3ª fase: inizio dell'attività

Domande chiave per la 3ª fase:

- Cosa serve ancora affinché la regione possa lavorare?
- Come viene organizzata o festeggiata la transizione?

Obiettivo della 3ª fase: inizio dei lavori in seno alla nuova regione ecclesiastica. L'obiettivo deve essere raggiunto entro il 1° gennaio 2021.

Sguardo al periodo successivo al 1° gennaio 2021

Il processo di attuazione della nuova Costituzione non è concluso nemmeno dopo l'assunzione dell'attività delle regioni ecclesiastiche.

Gli **ordinamenti delle Comunità** devono essere adeguati alla nuova situazione entro il 31 dicembre 2021.

Andrà **valutata** l'attribuzione dei compiti a Comunità e regione ecclesiastica. A seconda della situazione saranno necessari degli adeguamenti.

Confidiamo nel fatto che tutti gli attori coinvolti saranno felici della vita ecclesiastica che continua e prospera nelle nostre valli!



Contesto giuridico

Le basi legali per le regioni ecclesiastiche si trovano:

- nella Costituzione, in particolare negli art. 24-27 e 65-67
- nella nuova legge sulle regioni ecclesiastiche (consultazione prevista in primavera)
- nel nuovo regolamento del Consiglio ecclesiastico relativo alle indennità (viene mantenuto nell'entità attuale)

La nuova **legge sulle regioni ecclesiastiche** conterrà regolamentazioni relative ai punti seguenti:

- personalità giuridica limitata della regione ecclesiastica
- carattere vincolante delle decisioni
- responsabilità obbligatorie della regione, ad esempio: predicazione e assistenza spirituale in istituzioni, coordinamento del lavoro sociale ecclesiastico, coordinamento dell'insegnamento religioso sovracomunale, coordinamento delle offerte sovracomunali per ospiti
- responsabilità eventuali della regione, ad esempio nell'ambito del lavoro con bambini e giovani, della consulenza sociale, dell'amministrazione o della comunicazione
- risorse di personale: come finora la parte del volume di impiego dei pastori destinata al lavoro nella regione
- diarie e rimborso spese per Concistoro e membri dell'assemblea regionale
- finanziamento della regione ecclesiastica: proporzionalmente da parte delle Comunità, in aggiunta attraverso una forfetaria della cassa ecclesiastica cantonale.



Sostegno

Sostegno finanziario per la creazione delle regioni

Il Consiglio ecclesiastico ha messo a disposizione i seguenti contributi per sostenere i Colloqui nella creazione delle regioni ecclesiastiche:

onere suppl. per la creazione delle regioni eccl.	forfetaria di CHF 2000.– per ogni Colloquio
accompagnamento esterno del progetto	su richiesta, al massimo CHF 5000.–

Documentazione

È a disposizione la documentazione seguente:

- Statuti tipo per regioni (disponibili entro fine 2019)
- Modello per ordinamento della Comunità (disponibile entro fine 2019)

La documentazione può essere richiesta a Ursina Hardegger (ursina.hardegger@gr-ref.ch).

Consulenza

Le seguenti persone sono a disposizione in caso di dubbi:

per questioni amministrative attuariato Past. Peter Wydler e Past. Ursina Hardegger
via e-mail: peter.wydler@gr-ref.ch e ursina.hardegger@gr-ref.ch
per telefono: 081 257 11 00

per questioni giuridiche avv. Dr. Frank Schuler, membro del Consiglio ecclesiastico
frank.schuler@gr-ref.ch

per l'accompagnamento
del progetto servizio Sviluppo delle Comunità con Jacqueline Baumer e
Johannes Kuoni
via e-mail: jacqueline.baumer@gr-ref.ch e johannes.kuoni@gr-ref.ch
per telefono: 081 257 11 00



Primi passi				
<p>Per tutte le varianti di accompagnamento e consulenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Definizione del mandato tra mandante e servizio Sviluppo delle Comunità (SSC): tipo (Mini, Midi, Maxi, Maxi plus), entità e quadro temporale di consulenza/accompagnamento, conferma del mandato Definizione della cerchia di persone coinvolte: conduzione della Comunità, Concistoro, presidenza del Colloquio, Colloquio, Conferenza pastorale, singoli membri del Concistoro o collaboratori ecclesiastici, membri della Comunità Organizzazione della collaborazione, fissare appuntamenti, amministrazione 				
Variante per accompagnamento e consulenza				
Possibili forme / metodi / modi di procedere	Mini: consulenza puntuale	Midi: moderazione individuale	Maxi: accompagnamento durante il progetto	Maxi plus: accompagnamento durante il progetto con coinvolgimento della popolazione
Punto della situazione: osservare				
Colloquio di consulenza telefonico con singole persone	x	x	x	x
Consulenza in loco con organo/gruppo	x	x	x	x
Moderazione delle riunioni		x	x	x
Laboratorio ad es. con gli elementi alla base del modello <i>FareComunità</i>		x	x	x
Seduta di chiusura			x	x
Metodi dell'analisi: ad es. interviste in base a linee guida, analisi del contesto sociale, questionario			x	x
Metodi delle conferenze con grandi gruppi come laboratorio del futuro, Pro Action Café, Open Space			x	x
Mediazione dei conflitti		x	x	x
Laboratorio di sviluppo: pensare al futuro				
Colloquio di consulenza telefonico con singole persone	x	x	x	x
Consulenza in loco con organo/gruppo	x	x	x	x
World Café		x	x	x



Metodi delle conferenze con grandi gruppi come laboratorio del futuro, Pro Action Café, Open Space			x	x
Workshop: sviluppare idee di progetto ad es. con gli elementi del modello <i>FareComunità</i>		x	x	x
Pianificazione e attuazione				
Colloquio di consulenza telefonico con singole persone	x	x	x	x
Consulenza in loco con organo/gruppo	x	x	x	x
Valutazione / continuazione				
Colloquio di consulenza telefonico con singole persone	x	x	x	x
Consulenza in loco con organo/gruppo	x	x	x	x
Pianificazione della valutazione / sostegno durante la valutazione			x	x

Oneri e spese	Mini	Midi	Maxi	Maxi plus
Onere approssimativo per SSC o specialisti OD esterni	da 1 ora a 1 giorno	2 - 3 giorni di lavoro	min. 6 giorni di lavoro, senza limiti massimi	min. 8 giorni di lavoro, senza limiti massimi
Stima dei costi con una tariffa oraria di CHF 180/ora CHF 1400 per evento di mezza giornata; CHF 2000 per evento di una giornata (incl. definizione del mandato, materiale, strategia, preparazione e follow-up)	da CHF 180 a CHF 1000 + spese effettive	da CHF 1400 + spese effettive	da CHF 6000 + spese effettive	da CHF 8000 + spese effettive
Fatturazione dei costi al mandante (Comunità, Colloquio, regione ecclesiastica ...)	nessuna → prestazione SSC / budget CE	nessuna → prestazione SSC / budget CE	al Consiglio eccl. può essere chiesta una partecipazione alle spese fino a CHF 5000	al Consiglio eccl. può essere chiesta una partecipazione alle spese fino a CHF 5000

uh/12.01.2019

